

Serie Ordinaria n. 17 - Lunedì 24 aprile 2023

## D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.s. 19 aprile 2023 - n. 5791

Applicazione delle misure fitosanitarie nelle aree delimitate per la presenza di Anoplophora chinensis in Lombardia -Abrogazione del d.d.u.o.n. 4545/2022

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE Visti:

- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UÈ) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlameńto europeo e del Consiglio, dei régolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/ CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo è del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- il Regolamento Delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1° agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE)2021/2285 del 14 dicembre 2021;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095 della Commissione del 28 ottobre 2022 che stabilisce misure per prevenire l'introduzione, l'insediamento e la diffusione nel territorio dell'Unione di Anoplophora chinensis (Forster) e che abroga la decisione 2012/138/UE;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
- la I.r. del 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste pesca e sviluppo rurale»:
- il d.d.u.o. 5 aprile 2022 n. 4545 «Applicazione delle misure fitosanitarie nelle aree delimitate per la presenza di Anoplophora chinensis in Lombardia» che prevede ulteriori misure fitosanitarie rispetto a quelle previste dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2012/138 differenti nelle aree in eradicazione e nelle aree in contenimento;
- il d.d.s. 22 marzo 2023 n. 4246 «Aggiornamento delle aree delimitate per la presenza di Anoplophora chinensis in Lombardia - Abrogazione del decreto n. 4084/2022»;

Considerato che *Anoplophora chinensis* rappresenta una seria minaccia per le piante ornamentali arboree e arbustive, per le coltivazioni da frutto e per gli ecosistemi urbani e forestali;

Dato atto che tali disposizioni impegnano la Regione Lombardia, attraverso il Servizio fitosanitario regionale, ad effettuare controlli sui vegetali e i prodotti vegetali e a condurre indagini fitosanitarie e lotte obbligatorie, al fine di impedire l'introduzione, eradicare e controllare la diffusione degli organismi nocivi da quarantena pericolosi per l'agricoltura comunitaria e nazionale intercettati o presenti sul territorio regionale;

Preso atto che a seguito dei controlli e delle indagini eseguite dal Servizio fitosanitario regionale è possibile individuare aree

delimitate in cui applicare le misure di eradicazione ed altre in cui applicare misure fitosanitarie di contenimento;

Ritenuto necessario abrogare il d.d.u.o. 5 aprile 2022 - n. 4545 e, alla luce dei risultati dell'attività di sorveglianza fitosanitaria svolta sul territorio lombardo, definire ulteriori misure fitosanitarie rispetto a quelle previste dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095 differenti nelle aree in eradicazione e nelle aree in contenimento così come individuate nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente della Struttura Servizio Fitosanitario Regionale attribuite con d.g.r. n. XI/6462 del 31 maggio 2022;

Visto l'art 17 della I.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XI e XII legislatura;

#### DECRETA

- 1. di abrogare il d.d.u.o. 5 aprile 2022 n. 4545 «Applicazione delle misure fitosanitarie nelle aree delimitate per la presenza di *Anoplophora chinensis* in Lombardia»;
- 2. di definire ulteriori misure fitosanitarie rispetto a quelle previste dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095, differenti nelle aree in eradicazione e nelle aree in contenimento, così come individuate nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
- 4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

II dirigente Andrea Azzoni



# **ALLEGATO A - MISURE FITOSANITARIE**

### 1 - Misure fitosanitarie da applicare nelle aree in eradicazione

- a) divieto di movimentare al di fuori delle aree delimitate il legname non cippato degli alberi appartenenti ai seguenti generi/specie: Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Melia spp., Ostrya spp., Photinia spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp., Ulmus spp. e Vaccinium corymbosum;
- b) divieto di mettere a dimora in piena aria nelle zone infestate gli alberi appartenenti ai seguenti generi/specie: Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Melia spp., Ostrya spp., Photinia spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Salix spp., Ulmus spp. e Vaccinium corymbosum;
- c) obbligo per gli Operatori Professionali iscritti al RUOP (Registro Ufficiale degli Operatori Professionali) ed autorizzati ad emettere il passaporto per le piante specificate, così come definite nel Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095, di eseguire almeno quattro trattamenti insetticidi con prodotti abbattenti sulle piante specificate, per l'intero periodo in cui è riscontrabile la presenza degli adulti, da inizio giugno a inizio settembre, con cadenza mensile.

### 2 - Misure fitosanitarie da applicare nelle aree in contenimento

- a) distruzione di piante sensibili, anche senza sintomi della presenza di Anoplophora chinensis, comprese per un raggio massimo di 100 m dalle piante infestate, qualora gli ispettori del Servizio fitosanitario regionale lo ritengano opportuno sulla base della valutazione del rischio fitosanitario;
- b) divieto di movimentare al di fuori delle aree delimitate il legname non cippato degli alberi appartenenti ai seguenti generi/specie: Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Melia spp., Ostrya spp., Photinia spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp., Ulmus spp. e Vaccinium corymbosum;
- c) divieto di mettere a dimora in piena aria, in tutte le zone infestate della Regione Lombardia e sull'intero territorio dei comuni di Assago, Basiglio, Buccinasco, Canegrate, Cerro Maggiore, Lainate, Nerviano, Parabiago, Rozzano, San Vittore Olona e Zibido San Giacomo, gli alberi appartenenti ai seguenti generi/specie: Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Melia spp., Ostrya spp., Photinia spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp., Ulmus spp. e Vaccinium corymbosum;
- d) obbligo per i vivaisti ricadenti nella zona delimitata di eseguire almeno quattro trattamenti insetticidi con prodotti abbattenti sulle piante specificate, per l'intero periodo in cui è riscontrabile la presenza degli adulti, da inizio giugno a inizio settembre, con cadenza mensile.